

All. 1. REGOLAMENTO MEDIAZIONE SECONDO MODALITA' TELEMATICHE

Ai sensi dell'articolo 8-bis e 8-ter del D. Lgs 28/2010, così come modificato dal D.Lgs n. 149/2022 (Riforma Cartabia) e dalle disposizioni integrative correttive in vigore dal 25/01/2025

Premessa

L'Organismo gestisce, ai sensi dell'art. 8-bis ed 8-ter del D.Lgs 28/2010, la mediazione in modalità telematica. È sempre ammessa la mediazione nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.

Art. 1

Mediazione in modalità telematica

1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità agli artt. 8-bis ed 8-ter del D. Lgs n. 28/2010, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.
3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 2

Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto

1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte

nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

Art. 3

Piattaforma on-line

1. L'Organismo assicura la procedura di mediazione attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato, specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico, denominata "**Microsoft 365 Business Premium**" che consente di organizzare e svolgere i procedimenti di mediazione, riunioni e corsi di formazione via web, audio e video, condividere documenti dal proprio ufficio, da casa o in mobilità.

2. Mediazioni S.r.l. fornisce, all'utente che aderisce a Microsoft 365 Business Premium, le Credenziali di Accesso, con cui potrà accedere ed utilizzare il servizio.

3. La piattaforma dell'Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla normativa vigente. Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l'accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (Protocollo SSL ovvero <https://mediazionisrl@mediazionisrl.onmicrosoft.com>) a ulteriore garanzia di riservatezza.

Art. 4

Accesso riservato

1. L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano domanda di mediazione e a coloro che aderiscono all'invito a partecipare, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali danno diritto all'accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso.

2. La procedura di assegnazione delle credenziali di accesso alla piattaforma comporta l'accettazione da parte degli utenti del presente regolamento che disciplina la riservatezza delle informazioni in qualsiasi formato (audio / video / testuali / grafico) obbligando contestualmente gli stessi a non divulgare a terzi tali date.

Art. 5

Procedura di mediazione telematica

1. Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di



Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 449 del Registro degli Organismi

videoconferenza, ed in particolare di “stanze virtuali” riservate, in modalità audio/video, corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell’intero procedimento di mediazione. Il mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti, attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze, per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.

2. Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest’ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.

3. La Segreteria dell’Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale.